

REGOLAMENTO COMITATO OSPITI E FAMILIARI

Art. 1 - Organismo Rappresentativo

L'Istituto Cesana Malanotti, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001, favorisce la costituzione di un Organismo rappresentativo degli Ospiti o loro familiari – Comitato ospiti e familiari- con compiti di:

- a) Collaborazione con l'Istituto per la migliore qualità di erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
- b) Promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- c) Partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia di servizi socio-sanitari.

Art. 2 - Rappresentatività del Comitato ospiti e familiari

La costituzione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento Regionale si ritiene rappresentativo il Comitato che aggregi almeno il 40% degli ospiti o dei loro familiari.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Ente.

Art. 3 - Costituzione Comitato

Gli ospiti e i familiari si riuniscono in Assemblea costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti. L'assemblea è costituita dagli Ospiti o dai Tutori o Amministratori di Sostegno degli ospiti stessi, oppure dal familiare che ha sottoscritto l'Atto d'Impegno e l'obbligazione di assunzione della spesa allegato alla Domanda di ammissione. Nel caso di più familiari, l'ospite o il familiare referente (il primo sottoscrittore) può, con atto scritto, delegare altro familiare o altra persona di fiducia. In ogni caso, ciascun ospite può essere rappresentato da un solo familiare e quindi a ciascun ospite corrisponde un voto. Ogni persona delegata può ricevere una sola delega. L'assemblea determina i criteri per la designazione dei componenti dell'organismo rappresentativo che possono essere in numero massimo di 5, normalmente così suddivisi: 4 per la sede di Vittorio Veneto e 1 per la sede di San Vendemiano.

Art. 4 - Votazioni

L'assemblea per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 51% degli aventi diritto in prima convocazione e del 40% in seconda convocazione. L'assemblea, dopo avere individuato le relative modalità, procede alla designazione dei componenti, previa votazione segreta. Se l'assemblea decide invece che vengano espresse delle candidature e che la durata delle elezioni sia di più giorni, si stabilisce che:

ISTITUTO CESANA MALANOTTI

- le candidature vengano presentate per iscritto presso l'ufficio del servizio sociale con l'eventuale indicazione dell'ospite rappresentato;
- l'elenco delle candidature sarà esposto nelle sedi di voto;
- la durata delle elezioni sarà di 10 giorni comprensivi, possibilmente, di 2 domeniche.

L'apertura delle urne, a cura dell'Istituto, avverrà in seduta pubblica e con la redazione di apposito verbale.

Art. 5 - Presidente e Segretario del Comitato ospiti e familiari

Nella prima riunione il Comitato eleggerà, al proprio interno, il Presidente. Il Comitato può nominare un Segretario.

Il Presidente del Comitato provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli ospiti e familiari per i temi di competenza previa informazione al Segretario Direttore.

Art. 6 - Durata in carica

Il Comitato degli ospiti e familiari dura in carica tre anni dalla data di designazione.

Tre mesi prima della scadenza il Presidente dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea per la elezione del nuovo Comitato e comunicarlo al Presidente dell'Istituto. Ogni componente potrà ricoprire la carica di componente del Comitato al massimo per 2 (due) mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso dell'ospite il familiare decade dalla carica e subentra, al suo posto, il primo della lista con più voti, garantendo la rappresentatività di tutte le sedi. Si considera mandato un periodo che superi la metà del periodo di carica (un anno e mezzo). Qualora trascorra un anno dalla scadenza e inattività del Comitato, l'Assemblea deve essere convocata a cura dell'Istituto.

I componenti del Comitato svolgono la propria funzione in modo volontario e senza percepire alcun compenso o indennità.

Art. 7- Riunioni del Comitato

Il Comitato individua, in collaborazione con l'Istituto, la sede delle proprie riunioni. Il servizio sociale fornirà adeguato supporto operativo.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato direttamente o tramite il segretario, con le modalità concordate con i componenti stessi. Dopo 3 assenze ingiustificate il componente decade dall'incarico. Il Presidente provvederà alla notifica all'interessato e alla sostituzione come previsto all'art. 6.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, previo accordo, i membri del CdA o della direzione.

Il Segretario, o in caso di assenza un membro del Comitato, redige il verbale della riunione che viene sottoscritto dal Presidente e ne trasmette copia al Presidente dell'Amministrazione.

Art. 8- Incompatibilità

Sono incompatibili con la designazione a componenti del Comitato, gli Amministratori in carica e i dipendenti o collaboratori dell'Ente, gli amministratori degli Enti pubblici che hanno relazioni istituzionali con l'Ente (Regione e Comuni del distretto di riferimento, i.e. dell'ex ULSS n. 7) e i dirigenti della ULSS competente per territorio (i.e. ULSS n. 2 - Marca Trevigiana).

Art. 9 - Privacy

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Normativa sulla privacy), i componenti del Comitato sono assimilati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'Ente.

Art. 10 - Notifica

Della costituzione dell'organismo rappresentativo nei termini previsti dal Regolamento regionale n. 3 del 10.05.2001 sarà data informazione all'ULSS n. 2 Marca Trevigiana.